

Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A

Valido dal 1° gennaio 2014

Quadro d'assieme delle prestazioni e dei tipi di finanziamento

– Salario assicurato		Art. 7
– Prestazioni nella vecchiaia		
• Rendita di vecchiaia	= massimo 6.8 % dell'avere di vecchiaia	Art. 16
• Liquidazione in capitale	= massimo 100 % dell'avere di vecchiaia	Art. 17
• Rendita transitoria AVS		Art. 19
• Rendita per figli di pensionati	= 20 % della rendita di vecchiaia	Art. 20
– Prestazioni in caso d'invalidità		
• Rendita d'invalidità	= 70% del salario assicurato	Art. 21
• Rendita per figli di invalidi	= 20 % della rendita d'invalidità	Art. 22
– Prestazioni in caso di decesso		
• Rendita per coniugi	= 60 % della rendita d'invalidità, risp. della rendita di vecchiaia in corso	Art. 23
• Rendita per orfani	= 20 % della rendita di vecchiaia	Art. 25
• Capitale in caso di decesso	= 100% del salario annuo; aumentato della prestazione d'uscita, meno il controvalore di altre prestazioni	Art. 26
– Finanziamento		
• Ammontare dei contributi		Art. 12
• Acquisto di prestazioni complementari		Art. 13
– Prestazioni in caso di uscita		Art. 29

Abbreviazioni utilizzate

Fondazione	Cassa Pensione del Gruppo C&A, Baar
Ditta	C&A Mode SA, Baar e le imprese affiliate alla ditta
Affiliato	persona assicurata nella Cassa Pensione
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
CO	Codice delle obbligazioni

Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	1
Art. 1 – Scopo	1
Art. 2 – Ammissione	1
Art. 3 – Esame dello stato di salute	2
Art. 4 – Inizio della protezione assicurativa	2
Art. 5 – Termine della protezione assicurativa	2
Art. 6 – Rapporto della Cassa Pensione con altre assicurazioni	3
Art. 7 – Salario assicurato	4
Art. 8 – Riduzione del salario assicurato	4
Art. 9 – Età	5
Art. 10 – Età di pensionamento	5
II. FINANZIAMENTO	6
Art. 11 – Obbligo di contribuzione	6
Art. 12 – Ammontare dei contributi	6
Art. 13 – Acquisto di prestazioni complementari	7
III. PRESTAZIONI	8
Art. 14 – Quadro d'assieme delle prestazioni	8
Art. 15 – Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia	8
Art. 16 – Rendita di vecchiaia	9
Art. 17 – Liquidazione in capitale	9
Art. 18 – Pensionamento anticipato	10
Art. 19 – Rendita transitoria AVS	10
Art. 20 – Rendita per figli di pensionati	10
Art. 21 – Rendita d'invalidità	11
Art. 22 – Rendita per figli d'invalidi	12
Art. 23 – Rendita per coniugi o indennità forfetaria / rendita per partner	12
Art. 24 – Rendita per il coniuge divorziato	13
Art. 25 – Rendita per orfani	13
Art. 26 – Capitale in caso di decesso	14
Art. 27 – Note di carattere generale sulle prestazioni	15
IV. USCITA ANTICIPATA DAL SERVIZIO	16
Art. 28 – Cessazione del rapporto di lavoro	16
Art. 29 – Prestazione d'uscita	16
Art. 30 – Utilizzo della prestazione d'uscita	16
Art. 31 – Congedo non pagato	17
V. CONTROLLO E COPERTURA INSUFFICIENTE	18
Art. 32 – Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	18
Art. 33 – Copertura insufficiente	18
VI. DIVORZIO E COSTITUZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI	19
Art. 34 – Divorzio	19

Art. 35 – Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazioni	19
VII. ULTERIORI DISPOSIZIONI	21
Art. 36 – Cessione, costituzione in pegno e compensazione	21
Art. 37 – Obbligo d'informazione	21
Art. 38 – Lacune nel Regolamento / Eccezioni	21
Art. 39 – Controversie	22
Art. 40 – Garanzia delle prestazioni	22
Art. 41 – Disposizioni transitorie	22
Art. 42 – Risoluzione dei contratti d'adesione, liquidazione parziale e totale	23
Art. 43 – Entrata in vigore, modifiche	23
ALLEGATO AL REGOLAMENTO	1
A.1 – Accrediti di vecchiaia	1
A.2 – Ammontare dei contributi	1
A.4 – Tassi di conversione per diverse età di pensionamento	3
A.5 – Tassi di conversione in caso di continuazione della previdenza	5

I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Scopo

¹ Sotto la denominazione di "*Cassa Pensione del Gruppo C&A* " (qui di seguito denominata Fondazione) è costituita con sede a Baar una Fondazione con lo scopo di proteggere le collaboratrici e i collaboratori assicurati (qui di seguito denominati affiliati) della C&A Mode SA e di altre società direttamente o indirettamente collegate con il Gruppo C&A (qui di seguito denominata ditta) e i loro congiunti e superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

² La Cassa Pensione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed ha per questo proceduto all'iscrizione nel registro della previdenza professionale conformemente all'art. 48 della LPP.

Art. 2 – Ammissione

¹ Sono ammessi alla Cassa Pensione, con riserva del cpv. 2 di questo articolo, tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori della ditta.

² Non sono ammessi alla Cassa Pensione

- le collaboratrici e i collaboratori di età (art. 9) inferiore ai 18 anni;
- le collaboratrici e i collaboratori che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento (art. 10);
- le collaboratrici e i collaboratori il cui salario annuo non supera il salario minimo secondo l'art. 2 LPP;
- le collaboratrici e i collaboratori con un contratto di lavoro a termine per un massimo di tre mesi. (Se il contratto di lavoro viene prorogato oltre il periodo dei tre mesi, l'ammissione alla Cassa Pensione avviene nel momento in cui viene concordata la proroga.);
- le collaboratrici e i collaboratori che esercitano un'attività professionale secondaria e sono già obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa professionale principale oppure che esercitano un'attività lucrativa autonoma come professione principale;
- le persone che, ai sensi dell'AI, hanno un grado d'invalidità pari ad almeno il 70% e le persone che beneficiano di una proroga provvisoria del rapporto assicurativo secondo l'Art. 26° LPP presso un altro istituto di previdenza;
- le collaboratrici e i collaboratori non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono sufficientemente assicurati all'estero, nella misura in cui ne facciano richiesta alla Cassa Pensione.

Art. 3 – Esame dello stato di salute

¹ Se la domanda scritta, che deve essere inoltrata da tutti i collaboratori da ammettere alla Cassa Pensione, lascia presupporre l'esistenza di un rischio elevato, può essere disposto un esame medico dello stato di salute. Le spese di questo esame sono a carico della Fondazione.

² Se la visita medica conferma l'esistenza di un rischio elevato, le prestazioni di rischio che vanno ora assicurate, ma non le prestazioni di rischio acquisite con la prestazione di libero passaggio apportata, possono essere coperte con una clausola restrittiva. Se si verifica un caso assicurativo durante il periodo in cui è valida una riserva, le riduzioni sulle prestazioni sovraobbligatorie sono mantenute invariate per tutta la vita. La durata di una clausola restrittiva è limitata ad un massimo di cinque anni. Le prestazioni di rischio della LPP vengono sempre erogate.

³ Se un evento assicurato, la cui causa esisteva già prima della copertura assicurativa, subentra prima dell'effettuazione dell'esame dello stato di salute, vengono erogate solo le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio, come minimo tuttavia le prestazioni di rischio previste dalla LPP.

Art. 4 – Inizio della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia il giorno in cui i collaboratori iniziano o avrebbero dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, al più tardi nel momento in cui si mettono in moto per recarsi al lavoro. Restano riservati i cpv. 2 e 3 del precedente art. 3.

Art. 5 – Termine della protezione assicurativa

¹ La protezione assicurativa termina con l'uscita dal servizio, nella misura in cui e fino a che non sussista o non insorga il diritto ad una rendita d'invalidità o di vecchiaia. Durante il rapporto lavorativo, la protezione assicurativa termina nel caso in cui il salario annuo determinante scenda permanentemente al di sotto del salario minimo secondo l'art. 2 LPP senza che insorga il diritto a prestazioni di decesso o prestazioni d'invalidità. I diritti degli assicurati uscenti sono regolati dagli art. 28–30.

² Per i rischi di decesso e d'invalidità, l'affiliato rimane assicurato per un mese dopo lo scioglimento del rapporto previdenziale. Qualora egli iniziasse prima un nuovo rapporto previdenziale, competente è la nuova istituzione di previdenza.

Art. 6 – Rapporto della Cassa Pensione con altre assicurazioni

¹ Se le prestazioni della Cassa Pensione in caso di decesso e d'invalidità ¹ superano, insieme alle prestazioni

- dell'AVS/AI,
- dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
- dell'assicurazione militare,
- delle assicurazioni sociali estere,
- un'assicurazione per cui il datore di lavoro, o in sua vece una Fondazione, ha pagato i premi,
- come pure il reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa effettiva o presumibilmente ancora possibile o il reddito sostitutivo di un affiliato che percepisce una rendita d'invalidità, ad eccezione dei mezzi ausiliari ottenuti nell'ambito della partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l' Art. 8a LAI,

un reddito pari ad oltre il 90 % dell'ultimo salario annuo intero soggetto all'AVS, incluso gli assegni per i figli, le prestazioni della Cassa Pensione vengono ridotte dell'importo eccedente.

² Le rendite complementari per la moglie come pure le rendite per figli e orfani della AVS/AI vengono calcolate integralmente. Gli assegni per grandi invalidi, le indennità per torto morale, il risarcimento di danni non patrimoniali e prestazioni simili non vengono in genere calcolate.

³ Eventuali prestazioni in conto capitale vengono convertite in rendite di pari valore in base ai criteri della tecnica attuariale.

⁴ Determinante per il calcolo delle prestazioni della Cassa Pensione è il momento dell'invalidità, risp. del decesso. Futuri aumenti delle rendite statali non determinano alcuna riduzione di una rendita già stabilita.

⁵ Il Consiglio di Fondazione può attenuare periodicamente l'entità della riduzione proporzionalmente al rincaro intervenuto.

⁶ La Cassa Pensione può richiedere agli aventi diritto ad una prestazione in caso di decesso o d'invalidità la cessione dei crediti che essi vantano contro terzi responsabili civilmente, fino all'ammontare dell'obbligo di prestazione della Cassa Pensione. In questo contesto, alla Cassa Pensione spetta un diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili civilmente.

⁷ La Cassa Pensione può ridurre le sue prestazioni di un corrispettivo importo se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché gli aventi diritto hanno cagionato per colpa grave il decesso o l'invalidità oppure perché si oppongono ad una misura di reintegrazione dell'AI.

¹ Le prestazioni di vecchiaia vengono proporzionalmente ridotte fintanto che vengono erogate le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

⁸ Se è contestato il versamento di rendite da parte dell'assicurazione infortuni, dell'Assicurazione militare o dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità secondo la LPP, la persona avente diritto può pretendere da parte della Cassa Pensione l'anticipo del versamento delle prestazioni. Se non è chiaro quale istituto di previdenza dovrà versare le prestazioni in caso di diritto a prestazioni per superstiti o d'invalidità, la persona avente diritto può pretendere un anticipo delle prestazioni da quella Cassa Pensione presso cui era assicurata per ultimo. La Cassa Pensione anticipa le prestazioni nel limite delle prestazioni minime secondo la LPP.

⁹ Se il caso viene ripreso da un altro assicuratore o da un'altra istituzione di previdenza, questi devono rimborsare le prestazioni anticipate nei limiti del loro obbligo alle prestazioni.

Art. 7 – Salario assicurato

¹ Il salario assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi degli affiliati e della ditta come pure per la determinazione delle prestazioni.

² Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante ridotto dell'importo di coordinamento dell'AVS.

³ Il salario annuo determinante per la Cassa Pensione viene stabilito dalla ditta. Corrisponde di regola a 13 volte il salario mensile.

⁴ Nel fissare il salario annuo determinante non si tiene conto di redditi accessori e di indennità supplementari di natura transitoria (assegni famigliari e assegni per figli, etc.) nonché delle riduzioni di salario dovute ad incapacità lavorativa, servizio militare, etc.

⁵ Il salario annuo massimo determinante corrisponde a tre volte l'importo della massima rendita semplice di vecchiaia di volta in volta in vigore.

⁶ L'entità della detrazione di coordinamento corrisponde alla rendita semplice di vecchiaia dell'AVS associata al salario annuo determinante. La detrazione ammonta però al massimo a sette ottavi della rendita semplice di vecchiaia dell'AVS massima.

⁷ Il salario assicurato viene di regola determinato mensilmente.

Art. 8 – Riduzione del salario assicurato

¹ Se un affiliato riduce il suo salario annuo di al massimo la metà tra il compimento del 58. anno di età e l'età di pensionamento allora, su richiesta dell'affiliato, la riduzione del salario assicurato può venire *totalmente* o *parzialmente* ignorata e la parte ridotta del salario assicurato (salario assicurato ipotetico) può venir ancora assicurata. Il salario assicurato dopo la riduzione corrisponde ad al massimo il salario assicurato prima della riduzione del salario annuo. Un adattamento del salario assicurato ipotetico può di volta in volta venir richiesto dall'affiliato con entrata in vigore al 1. Marzo.

Art. 9 – Età

Per età s'intende la differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

Art. 10 – Età di pensionamento

L'età di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese a partire dal quale la persona assicurata ha diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia AVS conformemente alla LAVS. Resta riservato il pensionamento anticipato conformemente all'art. 18.

II. FINANZIAMENTO

Art. 11 – Obbligo di contribuzione

¹ Per la ditta e l'affiliato, l'obbligo di contribuzione inizia il giorno dell'ammissione alla Cassa Pensione.

² L'obbligo di contribuzione si estingue con il decesso dell'affiliato, risp. dopo la cessazione del periodo in cui il salario continua ad essere versato, al più tardi però al raggiungimento dell'età di pensionamento, risp. con l'uscita anticipata dalla Cassa Pensione in seguito all'uscita dal servizio. È fatto salvo il cpv. 5.

³ In caso d'invalidità dell'affiliato in seguito a malattia o infortunio e in caso di congedo maternità conformemente all'art. 329f del CO, dopo la cessazione del versamento del salario o dell'indennizzo salariale non vengono percepiti contributi per la durata dell'invalidità.

In caso di malattia, infortunio o congedo di maternità conformemente all'art. 329f del CO, l'obbligo di contribuzione persiste fino alla fine del versamento del salario o dell'indennizzo salariale. (ad esempio indennità giornaliera della cassa malati o dell'assicurazione infortuni.). I contributi vengono dedotti dal salario o dall'indennizzo salariale.

⁴ L'esenzione dal versamento dei contributi inizia con l'inizio del diritto ad una prestazione d'invalidità dell'assicurazione federale d'invalidità (AI). L'esenzione dal versamento dei contributi riguarda anche futuri aumenti dei contributi determinati dall'età. Per la durata del periodo di esenzione dal versamento dei contributi e per la loro entità valgono per analogia le stesse disposizioni previste per la rendita d'invalidità.

⁵ I contributi degli affiliati vengono dedotti, da parte della ditta, dal salario o dall'indennizzo salariale e versati insieme ai contributi della ditta alla Cassa Pensione.

⁶ L'affiliato può richiedere che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento i contributi di risparmio vengano versati fino alla fine del rapporto di lavoro, al più tardi però fino al compimento del 70. anno di età (cfr. allegato A.2).

Art. 12 – Ammontare dei contributi

¹ I contributi della ditta e degli affiliati sono riportati nell'allegato A.2.

² I contributi fino all'età di 24 anni servono solo per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità sostenuti e non vengono rimborsati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 – Acquisto di prestazioni complementari

¹ Un affiliato può versare somme supplementari d'acquisto sul suo conto di vecchiaia, contribuendo così a migliorare le sue prestazioni di vecchiaia e per i superstiti. Condizione indispensabile per poter effettuare questi versamenti è il trasferimento alla Cassa Pensione di tutte le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti previdenziali. La deducibilità fiscale delle somme supplementari d'acquisto non viene garantita dalla cassa pensione.

² Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, le somme d'acquisto possono essere versate solo quando i prelievi anticipati sono stati rimborsati. Fa eccezione il riacquisto in caso di divorzio (art. 34). Se sono stati superati i limiti d'età previsti per un rimborso conformemente all'art. 35 cpv. 7, è ammessa la prestazione di una somma d'acquisto. La massima somma d'acquisto possibile viene in questo caso ridotta dell'ammontare del prelievo anticipato.

³ Per le persone arrivate dall'estero e che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni dopo l'affiliazione ad un istituto di previdenza svizzero la somma d'acquisto annua non può superare il 20 % del salario assicurato. Se la prestazione della somma d'acquisto è stata concordata per mezzo di contributi d'ammortamento, l'importo annuo dell'ammortamento può raggiungere al massimo il 20 % del salario assicurato. Dopo la scadenza dei 5 anni, le somme d'acquisto possono essere versate analogamente alle precedenti disposizioni.

⁴ Il calcolo dell'ammontare delle possibili somme massime d'acquisto è riportato nell'allegato A.3. Per il calcolo delle possibili somme massime d'acquisto dopo l'età di pensionamento è determinante il valore a 65 anni di età.

⁵ Anche la ditta può effettuare acquisti per gli affiliati.

III. PRESTAZIONI

Art. 14 – Quadro d'assieme delle prestazioni

¹ La Cassa Pensione fornisce le seguenti prestazioni:

- Rendita di vecchiaia o liquidazione in capitale (Art. 16 risp. 17)
- Rendita transitoria AVS (Art. 19)
- Rendita per figli di pensionati (Art. 20)
- Rendita d'invalidità (Art. 21)
- Rendita per figli d'invalidi (Art. 22)
- Rendita per coniugi (Art. 23)
- Rendita per coniuge divorziato (Art. 24)
- Rendita per orfani (Art. 25)
- Capitale in caso di decesso (Art. 26)

² Nel presente Regolamento, fintanto che dura un'unione domestica registrata, questa è equiparata ad un matrimonio. Lo scioglimento in via giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato ad un divorzio. Se muore il partner registrato, quello sopravvissuto è equiparato al coniuge sopravvissuto.

Art. 15 – Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia

¹ Per ogni affiliato con almeno 25 anni d'età viene tenuto un conto di vecchiaia individuale.

² Al conto di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia dell'affiliato e della ditta;
- le prestazioni di libero passaggio apportate derivanti da precedenti rapporti di lavoro;
- eventuali somme d'acquisto;
- gli interessi.

La somma di queste entità determinano l'avere di vecchiaia.

³ L'ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali è stabilito nell'allegato A.1.

⁴ L'interesse viene calcolato sul saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.

⁵ Se viene apportata una prestazione di libero passaggio, questa frutta interessi pro rata temporis nel relativo anno.

⁶ Se subentra un evento assicurato o se durante l'anno l'affiliato esce dalla Cassa Pensione, l'interesse viene calcolato pro rata temporis.

⁷ Il tasso d'interesse viene stabilito dal Consiglio di Fondazione tenendo conto del tasso d'interesse minimo legale.

Art. 16 – Rendita di vecchiaia

¹ Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, ogni affiliato ha diritto ad una rendita di vecchiaia vitalizia. Resta riservato il pensionamento anticipato conformemente all'art. 18.

² L'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dalla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per il tasso di conversione in vigore conformemente all'allegato A.4.

³ Se al raggiungimento dell'età di pensionamento un affiliato è invalido, nella determinazione della rendita di vecchiaia si tiene conto che quella derivante dall'avere di vecchiaia minimo secondo la LPP sia almeno pari alla rendita d'invalidità determinante secondo la LPP immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.

⁴ Se un affiliato continua, d'accordo con la ditta, a mantenere un rapporto di lavoro con la stessa oltre l'età di pensionamento, allora può o riscuotere o rinviare la prestazione di vecchiaia fino al più tardi al compimento del 70. anno di età. In caso di rinvio della prestazione di vecchiaia, rispettivamente in caso di protrazione della previdenza, l'avere di vecchiaia può venir ancora accumulato con gli accrediti di vecchiaia (cfr. art. 15 cpv. 3). Alla fine del rinvio la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere di vecchiaia disponibile secondo l'allegato A.5.

⁵ In caso di malattia o di morte durante il rinvio, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere di vecchiaia disponibile al primo del mese successivo alla fine del pagamento del salario. In caso di malattia viene versata la rendita di vecchiaia determinata secondo il cpv. 4, in caso di morte vengono versate le prestazioni per superstiti da essa derivate secondo gli art. 23 e 25.

Art. 17 – Liquidazione in capitale

¹ All'atto del pensionamento l'affiliato può riscuotere sotto forma di capitale fino al 100 % del suo avere di vecchiaia, tenuto conto della riduzione delle prestazioni di vecchiaia e delle prestazioni per i superstiti dovuta ad eventuali prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d'abitazioni conformemente all'art. 35. La quota dell'avere di vecchiaia ritirato sotto forma di capitale può essere liberamente scelta dall'affiliato tra lo 0 % e il 100 %. Se nel corso degli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni che ne derivano non possono essere ritirate sotto forma di capitale.

² Una corrispondente dichiarazione scritta deve essere presentata almeno un anno prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, risp. almeno un anno prima del pensionamento anticipato. Tale dichiarazione è irrevocabile a partire da un anno prima del pensionamento. Anche in caso di inosservanza del termine di un anno di preavviso, può essere ritirato sotto forma di capitale fino ad una percentuale dell'avere di vecchiaia corrispondente al tasso di conversione determinante.

³ Se l'affiliato è coniugato, la dichiarazione è valida solo se l'altro coniuge ha dato il suo consenso per iscritto.

⁴ Se immediatamente prima dell'età di pensionamento ordinaria viene corrisposta una rendita d'invalidità, il prelievo del capitale è possibile solo se l'affiliato ha annunciato l'opzione sul prelievo del capitale prima che sia intervenuta l'incapacità lavorativa, al più tardi però un anno prima dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 18 – Pensionamento anticipato

Gli affiliati possono, dopo aver compiuto il 58° anno d'età, richiedere il pensionamento anticipato. L'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dalla moltiplicazione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento anticipato per il tasso di conversione in vigore riferito all'età del pensionamento anticipato conformemente all'allegato A.4.

Art. 19 – Rendita transitoria AVS

¹ Gli affiliati che vanno in pensione anticipata possono ricevere una rendita transitoria AVS per compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante.

² L'ammontare della rendita transitoria AVS può essere fissata dallo stesso affiliato. La rendita transitoria AVS non può però superare il reddito della rendita di vecchiaia AVS attribuita all'affiliato che va in pensione.

³ La rendita annua di vecchiaia viene ridotta, a partire dall'età di pensionamento AVS ordinaria, del 7.5 % dell'importo complessivo ricevuto con la rendita transitoria AVS. Le prestazioni co-assicurate in corso e reversibili vengono calcolate sulla rendita di vecchiaia ridotta. La rendita per coniugi viene ridotta a partire dal giorno del decesso.

Art. 20 – Rendita per figli di pensionati

¹ La beneficiaria, risp. il beneficiario, di una rendita di vecchiaia ha diritto ad una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che in caso di decesso della beneficiaria, risp. del beneficiario, percepirebbe una rendita per orfani conformemente all'art. 25.

² L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati è per ogni figlio pari al 20 % della rendita di vecchiaia versata.

Art. 21 – Rendita d'invalidità

¹ Hanno diritto ad una rendita d'invalidità totale o parziale gli affiliati che percepiscono una rendita d'invalidità dall'AI federale, nella misura in cui erano già affiliati alla Cassa Pensione al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa. Resta riservato l'art. 3. Ha diritto anche l'affiliato che:

- in seguito a infermità congenita era incapace al lavoro minimo al 20% ma meno del 40% all'inizio di un'attività lavorativa, e all'aumento dell'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità era assicurato minimo al 40%, oppure
- è diventato invalido quando era minorenni e quindi all'inizio di un'attività lavorativa era incapace al lavoro minimo al 20% ma meno del 40%, e all'aumento dell'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità era assicurato minimo al 40%.

² Il diritto inizia dopo un'incapacità lavorativa ininterrotta di 24 mesi, al più tardi però alla cessazione del diritto al salario o delle indennità sostitutive. Termina quando si estingue il diritto ad una rendita dell'AI federale, restano riservati i cpv.5 e 6. Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia conformemente all'art. 16.

³ La rendita d'invalidità totale viene corrisposta se l'AI federale eroga una rendita d'invalidità totale; se l'AI federale corrisponde una rendita d'invalidità parziale, anche la Cassa Pensione versa una corrispondente rendita parziale.

⁴ La rendita annuale d'invalidità è pari al 70 % del salario assicurato.

⁵ Secondo l'articolo 26a LPP, se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

I beneficiari di una rendita d'invalidità interessati vengono, nell'ambito della proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione, considerati invalidi come sinora ai sensi di questo regolamento.

⁶ Se la rendita dell'assicurazione invalidità viene ridotta o soppressa in seguito alla mancanza di una causa organica comprovata dei dolori (ad esempio in caso di colpo di frusta, fibromialgia etc.) in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) e se l'assicurato partecipa ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a, allora l'assicurato continua a percepire la rendita d'invalidità durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita. I be-

neficiari di una rendita d'invalidità interessati vengono, per quanto riguarda il proseguimento dell'erogazione delle sopracitate prestazioni di invalidità, considerati invalidi come sinora ai sensi di questo regolamento.

Art. 22 – Rendita per figli d'invalidi

¹ La beneficiaria, risp. il beneficiario, di una rendita di vecchiaia ha diritto ad una rendita per figli d'invalidi per ogni figlio che in caso di decesso della beneficiaria, risp. del beneficiario, percepirebbe una rendita per orfani conformemente all'art. 25.

² La rendita per figli d'invalidi viene corrisposta a partire dallo stesso momento in cui viene corrisposta la rendita d'invalidità. Essa si estingue quando cessa la rendita d'invalidità che ne costituisce la base, al più tardi però quando dovesse decadere il diritto ad una rendita per orfani.

³ L'ammontare della rendita annuale per figli d'invalidi totali è per ogni figlio pari al 20 % della rendita d'invalidità. In caso d'invalidità parziale, la rendita per figli d'invalidi viene proporzionalmente ridotta.

Art. 23 – Rendita per coniugi o indennità forfetaria / rendita per partner

¹ In caso di decesso di un affiliato, il coniuge superstite ha diritto, fatte salve le disposizioni seguenti, ad una rendita per coniugi se

- deve provvedere per il mantenimento di uno o più figli oppure
- beneficia di una rendita AI oppure
- ha già compiuto il 35° anno d'età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se il coniuge non soddisfa nessuna di queste condizioni ha diritto al capitale di decesso come da art. 26 cpv. 2. La durata di una convivenza (cfr. Cpv.8) viene conteggiata aggiungendola alla durata del matrimonio.

² Il diritto alla rendita per coniugi inizia il mese in cui non viene più corrisposto per la prima volta il salario, risp. la rendita, dell'affiliato deceduto. Si estingue con il decesso del coniuge superstite.

³ Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita si estingue e insorge il diritto ad un'indennità forfetaria unica pari a tre volte l'importo della rendita annua per coniugi.

⁴ La rendita per coniugi è pari al 60 % della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, risp. della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

⁵ Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta dell'1 % del suo ammontare totale per ogni anno intero o cominciato eccedente la differenza d'età di 10 anni.

⁶ Se il matrimonio viene contratto dopo l'età di pensionamento, la rendita per coniugi, oltre alla riduzione ai sensi del precedente cpv. 5, viene ridotta della metà.

⁷ In ogni caso la Cassa Pensione corrisponde almeno la rendita per coniuge prevista dalla LPP.

⁸ I partner designati dall'affiliato, dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di altro o dello stesso sesso, hanno, sotto le stesse condizioni dei coniugi, diritto ad una rendita per superstiti pari alla rendita per coniugi se:

- il partner o la partnerin ha ininterrottamente convissuto con l' affiliato, beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità negli ultimi cinque anni prima del decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni e
- il partner o la partnerin non ricevono una rendita vedovile (Art. 20a LPP) e
- il partner o la partnerin sono stati annunciati alla cassa pensione per iscritto dall' affiliato, dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità quando era in vita e
- viene inoltrata una richiesta al consiglio di fondazione entro tre mesi a partire dalla morte dell'assicurato.

I capoversi 2-6 valgono conformemente al significato.

Art. 24 – Rendita per il coniuge divorziato

Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge divorziato ha il diritto di percepire una rendita per coniugi minima ai sensi della LPP nella misura in cui

- le sia stata assegnata in virtù della sentenza di divorzio una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia,
- il matrimonio sia durato almeno 10 anni e
- il coniuge divorziato non debba provvedere al mantenimento di uno o più figli o abbia compiuto i 45 anni d'età.

Il coniuge divorziato ha tuttavia diritto alle prestazioni solo nella misura in cui il diritto derivante dalla sentenza di divorzio superi le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare l'AVS e l'AI.

Art. 25 – Rendita per orfani

¹ I figli di affiliati deceduti, risp. di beneficiari di rendite, hanno diritto ad una rendita per orfani; i minori in affidamento solo nella misura in cui l'affiliato provvedeva al loro mantenimento.

² Il diritto insorge con il decesso dell'affiliato, al più presto però con la fine del diritto legale o contrattuale al salario. Si estingue con il decesso dell'orfano o quando questo compie 18 anni. Continua a sussistere tuttavia oltre questo limite, fino al compimento del 25° anno d'età

- per i figli in fase di formazione, fino alla sua conclusione e
- per i figli invalidi almeno nella misura dei 70%, fino al raggiungimento della capacità lavorativa.

³ La rendita per orfani ammonta per figlio al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o in corso al momento del decesso, risp. della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso. Per gli orfani di entrambi i genitori, l'importo precedente viene raddoppiato.

Art. 26 – Capitale in caso di decesso

¹ Se un affiliato muore prima di usufruire della rendita di vecchiaia, è esigibile un capitale in caso di decesso.

² Il capitale in caso di decesso ammonta al 100% del salario annuo determinante conformemente all'art. 7 cpv. 3 e 4.

³ Conformemente a quanto previsto dall'art 29, il capitale in caso di decesso aumenta della prestazione di uscita alla quale il membro avrebbe avuto diritto nel momento del suo decesso, dedotto il controvalore di eventuali altre prestazioni della Cassa Pensione (prestazioni d'invalidità fin qui fornite, rendita per coniugi e rendita per orfani da erogare in futuro, indennità forfetaria per coniugi, rendite per coniugi divorziati). Viene calcolato il controvalore di rendite secondo le basi attuariali valide della Cassa Pensione.

⁴ Indipendentemente dal diritto di successione, al capitale di decesso hanno il diritto i superstiti secondo il seguente ordine:

- a) il/la coniuge e i figli della persona deceduta che hanno diritto a una rendita per orfani dell'istituzione di previdenza
- b) in mancanza delle persone beneficiarie ai sensi della lett. a), le persone notevolmente assistite dalla persona deceduta oppure la persona che negli ultimi cinque anni ha vissuto ininterrottamente fino al suo decesso insieme alla persona deceduta oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non riceva una rendita per vedovo o per vedova (art. 20a LPP),
- c) in mancanza delle persone beneficiarie ai sensi della lett. a) e b), i rimanenti figli, i genitori o i fratelli della persona deceduta,

Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se sono state annunciate per iscritto dall'assicurato alla Cassa Pensione. La comunicazione deve pervenire alla Cassa Pensione quando l'assicurato è ancora in vita.

⁵ L'affiliato può stabilire per iscritto, dandone comunicazione alla Cassa Pensione, quali persone all'interno del gruppo degli aventi diritto hanno diritto, e con quali importi parziali, al capitale in caso di decesso. La comunicazione deve pervenire alla Cassa Pensione quando l'assicurato è ancora in vita.

⁶ Se non è disponibile alcuna dichiarazione scritta dell'affiliato sulla ripartizione del capitale in caso di decesso, il capitale viene diviso in parti uguali all'interno del gruppo degli aventi diritto.

⁷ In tutti gli altri casi, il capitale diventa proprietà della Cassa Pensione.

Art. 27 – Note di carattere generale sulle prestazioni

- ¹ Sussiste in ogni caso il diritto alle prestazioni conformemente alla LPP.
- ² La Cassa Pensione versa tutte le rendite derivanti dalla Cassa Pensione e dalla Fondazione di previdenza del Gruppo C&A. Al momento in cui entra in ordine di conto una nuova rendita, la Fondazione di previdenza trasferisce alla Cassa Pensione il capitale di copertura necessario in conformità ai criteri di tecnica attuariale in vigore nella Cassa Pensione.
- ³ Il pagamento della rendita ha luogo in dodici rate, ogni volta alla fine di un mese.
- ⁴ L'importo della rendita del mese in cui si estingue il diritto alla rendita viene versato integralmente.
- ⁵ L'adeguamento all'evoluzione dei prezzi conformemente all'art. 36 cpv. 1 della LPP viene effettuato solo nella misura in cui la rendita minima LPP così aumentata è superiore alle prestazioni dovute in base a questo Regolamento.
- ⁶ Il Consiglio di Fondazione verifica ogni anno, tenendo conto delle possibilità finanziarie della Fondazione, se e in quale misura possono essere concesse indennità supplementari facoltative di compensazione del rincaro.
- ⁷ Le prestazioni vengono versate su un conto bancario in Svizzera indicato dall'avente diritto: in mancanza di un conto, al suo domicilio in Svizzera.
- ⁸ Se al momento di beneficiare della rendita, la rendita annua di vecchiaia o la rendita d'invalidità da versare in caso d'invalidità totale è inferiore al 10 %, la rendita per coniugi inferiore al 6 % e la rendita per figli inferiore al 2 % della rendita semplice di vecchiaia AVS, invece della rendita viene versato l'avere di vecchiaia disponibile.

IV. USCITA ANTICIPATA DAL SERVIZIO

Art. 28 – Cessazione del rapporto di lavoro

Se il rapporto di lavoro di un affiliato viene rescisso senza che siano dovute delle prestazioni in base a questo Regolamento, l'affiliato esce dalla Cassa Pensione alla scadenza dell'ultimo giorno per il quale la ditta ha l'obbligo del pagamento del salario e, se del caso, viene a scadenza la prestazione d'uscita. Lo stesso vale nel caso in cui il salario annuo determinante scenda permanentemente al di sotto del salario minimo secondo l'art. 2 LPP

Art. 29 – Prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita viene calcolata conformemente all'art. 15 della LFLP. Corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile il giorno dell'uscita, al meno all'importo minimo conformemente a quanto previsto dall'art. 17 della LFLP.

² La prestazione d'uscita corrisponde almeno all'avere di vecchiaia acquisito al giorno dell'uscita in conformità a quanto previsto dalla LPP.

³ Se la ditta ha versato somme d'acquisto conformemente a quanto previsto dall'art. 13, queste vengono, in caso d'uscita, dedotte dall'avere di vecchiaia disponibile dell'affiliato. La detrazione si riduce di un decimo per ogni anno completo di contribuzione accantonato. L'importo dedotto viene accreditato sul conto riserve contributive della ditta.

⁴ Se la Cassa Pensione deve, dopo avere trasferito la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza, versare prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità, ad essa va rimborsata la prestazione d'uscita nella misura in cui ciò sia necessario per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o delle prestazioni d'invalidità. Se il rimborso non ha luogo, le prestazioni vengono ridotte in base ai criteri di tecnica attuariale.

⁵ La prestazione d'uscita è dovuta al momento dell'uscita dall'istituzione della Cassa Pensione. A partire da tale momento, la Cassa Pensione versa l'interesse minimo secondo LPP. Se la Cassa Pensione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie, a partire da tale momento dovrà essere versato l'interesse di mora fissato dal Consiglio federale.

Art. 30 – Utilizzo della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita viene versata alla nuova istituzione di previdenza a favore dell'affiliato uscito.

² Gli affiliati che non aderiscono ad una nuova istituzione di previdenza devono notificare alla Cassa Pensione se desiderano utilizzare la prestazione d'uscita

- per l'apertura di un conto di libero passaggio oppure
- per contrarre una polizza di libero passaggio.

³ In mancanza della notifica dell'affiliato circa l'utilizzo della sua prestazione d'uscita e trascorsi al meno sei mesi e al massimo due anni, la prestazione d'uscita, calcolata a partire dal caso di libero passaggio, viene versata, compreso gli interessi, all'istituto collettore.

⁴ Su richiesta dell'affiliato uscente, la prestazione d'uscita viene pagata in contanti se

- lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
- inizia un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- la prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei contributi dell'affiliato.

⁵ Se l'affiliato uscente è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto se il coniuge ha dato il suo consenso scritto al pagamento in contanti.

⁶ Un affiliato uscente che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non può chiedere il pagamento in contanti dell'ave di vecchiaia LPP quale parte della prestazione di uscita se continua ad essere obbligatoriamente assicurato per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità in base alle disposizioni di legge di uno Stato membro della UE o dell'Islanda o della Norvegia.

Art. 31 – Congedo non pagato

¹ Se l'assicurato continua a versare tutti i contributi durante il periodo di congedo non pagato, allora il rapporto assicurativo continua a sussistere durante al massimo 12 mesi a partire dall'inizio del congedo.

² Se, durante il periodo di congedo, vengono solo pagati i contributi di rischio, allora questi devono essere versati per tutto il periodo di congedo come contributo unico all'inizio del congedo.

³ Se non vengono pagati contributi, allora la copertura assicurativa continua a sussistere solo ancora durante il primo mese di congedo. Se un caso di assicurazione insorge dopo il primo mese di congedo ma prima della ripresa dell'attività lavorativa, allora la persona ha diritto alla sua prestazione d'uscita calcolata al momento dell'inizio del congedo ed aumentata degli interessi per il periodo trascorso da allora.

⁴ Se il versamento dei contributi viene ripreso alla fine del congedo, allora, a partire da questo momento, l'ave di vecchiaia viene di nuovo cumulato con contributi ed interessi.

V. CONTROLLO E COPERTURA INSUFFICIENTE

Art. 32 – Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

¹ Il Consiglio di Fondazione incarica un ufficio di revisione, abilitato a tale funzione ai sensi della LPP, di esaminare annualmente la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione (art. 52c LPP). L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sul risultato delle sue verifiche, rapporto destinato al Consiglio di Fondazione. Il rapporto annuale, il bilancio e il rapporto dell'ufficio di revisione devono essere presentati all'organo cantonale di sorveglianza.

² Il Consiglio di Fondazione stabilisce il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (art. 52e LPP). Almeno ogni tre anni questo perito dovrà allestire un bilancio tecnico-assicurativo che dovrà essere presentato all'organo cantonale di sorveglianza.

Art. 33 – Copertura insufficiente

¹ In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di Fondazione in collaborazione con un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale stabilisce delle misure adeguate per eliminare lo stato di copertura insufficiente. Se necessario, ai mezzi disponibili possono essere adeguati in particolare il tasso d'interesse degli averi di vecchiaia, il finanziamento, le prestazioni e, previo accordo con l'autorità cantonale di sorveglianza, le rendite in corso che superano le prestazioni conformemente alla LPP. Fino a quando persiste una copertura insufficiente e il tasso d'interesse sui conti di vecchiaia (art. 15 cpv. 7) è inferiore al tasso d'interesse minimo LPP, anche l'importo minimo secondo l'art. 17 della LFLP viene calcolato con il tasso d'interesse dei conti di vecchiaia.

Qualora altri provvedimenti non dovessero avere buon esito, per il periodo della copertura insufficiente la Cassa Pensione può richiedere agli assicurati e alla ditta, nonché ai beneficiari di rendita dei contributi per eliminare lo stato di copertura insufficiente. Il contributo della ditta deve corrispondere almeno all'ammontare della somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari di rendita può essere richiesto solo sulla parte della rendita in corso risultante negli ultimi 10 anni precedenti all'introduzione di tale provvedimento tramite aumenti non prescritti per legge o per regolamento. Tale contributo non può essere applicato su prestazioni assicurative per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità della previdenza obbligatoria. L'ammontare della rendita al momento della nascita del diritto rimane garantito. Il contributo dei beneficiari di rendita viene conguagliato con le rendite in corso.

² Sempre che le misure di cui al cpv. 1 si rivelino insufficienti, la Cassa Pensione può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nella LPP. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

³ La Cassa Pensione deve informare l'organo di sorveglianza, la ditta, gli assicurati come pure i pensionati in merito alla copertura insufficiente e sui provvedimenti stabiliti.

VI. DIVORZIO E COSTITUZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

Art. 34 – Divorzio

¹ Se in caso di divorzio, avallato da una sentenza del tribunale, una parte della prestazione d'uscita di un coniuge viene trasferita all'istituzione di previdenza dell'altro coniuge, le prestazioni del coniuge soggetto a quest'obbligo vengono ridotte in base ai criteri della tecnica attuariale.

² Il coniuge soggetto all'obbligo può tuttavia riacquistare la parte della prestazione d'uscita trasferita.

³ Se un affiliato riceve, in base ad una sentenza del tribunale, una parte della prestazione d'uscita del coniuge da cui ha divorziato, la prestazione viene accreditata al suo conto di vecchiaia.

Art. 35 – Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di abitazioni

¹ Un affiliato attivo può, fino a tre anni prima dell'insorgere del diritto alla prestazione di vecchiaia, richiedere un importo (almeno CHF 20'000) da destinare all'acquisizione della proprietà di un'abitazione per uso proprio (acquisto e costruzione di una proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà di un'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). Per uso proprio s'intende l'utilizzo dell'abitazione da parte dell'affiliato come suo domicilio o residenza abituale. Per lo stesso scopo egli può anche costituire in pegno questo importo o il suo diritto alla prestazione previdenziale.

² L'affiliato può prelevare o costituire in pegno, entro il 50° anno d'età, un importo pari alla sua prestazione d'uscita. L'affiliato che ha superato il 50° anno d'età può utilizzare al massimo la prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita a cui ha diritto al momento del prelievo. Se nel corso degli ultimi tre anni sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni che ne derivano non possono essere prelevate anticipatamente.

³ L'affiliato può, mediante una richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà di abitazioni e sulla riduzione della prestazione in caso di prelievo. La Cassa Pensione richiamerà l'attenzione dell'affiliato sulla possibilità di copertura delle lacune assicurative che ne derivano e sul relativo obbligo fiscale.

⁴ Se l'affiliato fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve presentare la documentazione contrattuale relativa all'acquisto o alla costruzione dell'abitazione in proprietà o all'ammortamento del prestito ipotecario, il regolamento, risp. il contratto d'affitto o di prestito, in caso d'acquisto di quote di partecipazione e i relativi atti in caso di partecipazioni analoghe. Per gli affiliati coniugati va presentato in più il consenso scritto del coniuge.

⁵ La Cassa Pensione versa il prelievo anticipato al più tardi sei mesi dopo che la persona assicurata abbia fatto valere il proprio diritto. Fintanto che si è in presenza di una copertura insufficiente, la Cassa Pensione può limitare l'importo e la durata o rifiutare del tutto il versamento di un prelevamento anticipato avente lo scopo di rimborsare un prestito ipotecario. La Cassa Pensione deve informare gli assicurati sulla durata di tali provvedimenti.

⁶ Se la liquidità della Cassa Pensione viene messa in causa dai prelievi anticipati, la stessa può differire l'evasione delle richieste. Il Consiglio di Fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle richieste.

⁷ In caso di prelievo anticipato, l'avere di vecchiaia viene ridotto di pari importo. Le prestazioni di vecchiaia assicurate e le prestazioni per i superstiti si riducono proporzionalmente all'importo prelevato anticipatamente. Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è ammesso fino al compimento del 62° anno d'età; l'importo rimborsato viene accreditato, analogamente ad una somma d'acquisto in conformità a quanto previsto dall'art. 13, al conto di vecchiaia dell'affiliato.

⁸ La Cassa Pensione può esigere dall'affiliato un indennizzo per le spese amministrative sostenute per l'evasione della richiesta di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. L'affiliato deve rimborsare alla Cassa Pensione le spese per la registrazione nel Registro fondiario.

VII. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 36 – Cessione, costituzione in pegno e compensazione

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Resta riservato l'art. 35.

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che la ditta ha ceduto alla Cassa Pensione soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati detti dal salario dell'affiliato.

Art. 37 – Obbligo d'informazione

¹ Gli affiliati e i loro superstiti sono tenuti a fornire al Consiglio di Fondazione informazioni veritiere sulla loro situazione determinante per l'assicurazione e il calcolo delle prestazioni.

² Gli affiliati che dispongono di più rapporti di previdenza e la cui somma dei salari soggetti all'AVS e dei redditi supera il limite di cui all'art. 79c della LPP, devono informare la Cassa Pensione in merito a tutti i loro rapporti previdenziali e ai salari e redditi in essi assicurati.

³ Il Consiglio di Fondazione si riserva il diritto di sospendere le prestazioni o di richiedere la restituzione delle prestazioni ingiustamente percepite se un affiliato o un superstite non ha ottemperato all'obbligo d'informazione.

⁴ Il Consiglio di Fondazione dal canto suo fornisce su richiesta agli affiliati le informazioni desiderate.

⁵ Ogni assicurato riceve ogni anno un certificato di previdenza, sul quale sono indicati la prestazione d'uscita, il salario assicurato, i contributi del dipendente come pure le prestazioni assicurate. La Cassa Pensione informa gli assicurati ogni anno in forma adeguata sulla sua organizzazione e finanziamento, come pure sui membri del Consiglio di Fondazione.

Art. 38 – Lacune nel Regolamento / Eccezioni

I casi e le situazioni eccezionali non espressamente disciplinati da questo Regolamento vengono decisi dal Consiglio di Fondazione nello spirito del Regolamento e in osservanza delle prescrizioni legali.

Art. 39 – Controversie

¹ Le controversie sull'applicazione o l'interpretazione di questo Regolamento o su questioni non espressamente stabilite, dovrebbero dapprima essere sottoposte al Consiglio di Fondazione per un accomodamento amichevole.

² Se non è possibile trovare un accomodamento amichevole ci si potrà rivolgere al tribunale competente conformemente all'art. 73 della LPP.

³ In caso di dubbio fa stato il testo originale tedesco del Regolamento.

Art. 40 – Garanzia delle prestazioni

Il Consiglio di Fondazione può adottare provvedimenti per garantire che le prestazioni vengano utilizzate per il sostentamento degli aventi diritto e delle persone alle quali questi devono provvedere.

Art. 41 – Disposizioni transitorie

¹ Alle persone che risultano assicurate il 31.12.2003 vengono garantiti i diritti in essere al 31.12.2003 ammontanti alle prestazioni d'uscita disponibili. La prestazione d'uscita disponibile degli affiliati il cui salario annuo determinante supera il limite massimo stabilito nell'art. 7 cpv. 5, viene ripartita in proporzione ai salari assicurati tra la Cassa Pensione e la Fondazione di previdenza del Gruppo C&A. Nella Cassa Pensione rimane comunque come minimo l'avere di vecchiaia acquisito in conformità a quanto previsto dalla LPP.

² Alle persone che risultano assicurate il 31.12.2003 vengono garantite, per quanto riguarda l'importo, le prestazioni di vecchiaia per le quali erano assicurate in conformità a quanto previsto dal Regolamento (valido fino 31.12.2003), in proporzione ai salari assicurati nella Cassa Pensione e nella Fondazione di previdenza l'1.1.2004 e a tenore dello stato patrimoniale, tenuto conto del presunto andamento medio dei salari e del rendimento dell'avere di vecchiaia. Al conto di vecchiaia di questo affiliato viene inoltre accreditato annualmente fino all'età di pensionamento, la prima volta l'1.1.2004, al massimo però per dieci anni, una quota pro rata dei conferimenti necessari. Gli affiliati uscenti non hanno alcun diritto a quote pro rata non ancora accreditate.

³ Alle persone che risultano assicurate il 31.12.2003 viene inoltre garantita la possibilità di ricorrere al pensionamento anticipato agevolato conformemente al precedente Regolamento, posto che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 17 cpv. 2 o 3 del precedente Regolamento (valido fino al 31.12.2003). A queste persone, la rendita di vecchiaia calcolata in base all'ultimo salario assicurato all'età di pensionamento ed eventuali rendite future vengono ridotte del 3 % per ogni anno di ritiro prima dell'età del pensionamento conformemente all'art. 10. Valori durante il corso dell'anno vengono interpolati. Per la proiezione è determinante il tasso d'interesse valevole al momento del pensionamento anticipato. L'eventuale relativa rendita transitoria AVS conformemente all'art. 18 cpv.1 del Regolamento (valido fino al 31.12.2003) corrisponde alla rendita semplice di vecchiaia AVS associata al salario annuo determinante.

⁴ Alle persone che risultano assicurate il 31.12.2013 vengono garantite, per quanto riguarda l'importo, le prestazioni di rischio a cui avrebbero avuto diritto in base al Regolamento (valido fino al 31.12.2013). Questa regola non vale se la rendita d'invalidità assicurata secondo regolamento supera questo importo.

⁵ Non sono modificate in alcun modo le rendite versate al 31 dicembre 2013 né le conseguenti prestazioni per superstiti assicurate. Altrimenti valgono le disposizioni del presente regolamento.

⁶ L'ammontare della rendita d'invalidità e il diritto all'invalidità sono calcolati secondo il regolamento valido al momento del verificarsi dell'inabilità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità.

Art. 42 – Risoluzione dei contratti d'adesione, liquidazione parziale e totale

¹ Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'adesione, ciò deve avvenire d'accordo con il personale oppure con l'eventuale rappresentanza del personale. La Cassa Pensione deve notificare lo scioglimento alla cassa di compensazione dell'AVS di competenza. Sono determinanti le disposizioni di cui agli articoli 53b, 53d e 53e LPP, l'art. 23 LFLP nonché il Regolamento concernente la liquidazione parziale.

² In caso di liquidazione parziale della Cassa Pensione sono determinanti le disposizioni di cui agli articoli 53c e 53d LPP, nonché all'art. 23 LFLP.

³ In caso di liquidazione parziale della Fondazione sono determinanti le disposizioni di cui agli articoli 23 LFLP, 53d LPP, 27g e 27h OPP 2, nonché il regolamento organizzativo riguardante la liquidazione parziale.

Art. 43 – Entrata in vigore, modifiche

¹ Questo Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Sostituisce tutti i Regolamenti e aggiornamenti precedentemente emessi.

² Questo Regolamento può essere modificato in ogni momento dal Consiglio di Fondazione nell'ambito delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. Se la situazione attuariale della Cassa Pensione viene toccata, deve essere prima interpellato un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Modifiche dei contributi in un settore che supera le prescrizioni minime della legge necessitano del consenso della ditta. Questo Regolamento e le sue eventuali modifiche sono sottoposti all'autorità di sorveglianza.

Il Consiglio di Fondazione

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

A.1 – Accrediti di vecchiaia

(Vedi regolamento art. 15)

Gli accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato sono i seguenti:

Età	Accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato
25 – 34	8 %
35 – 44	11 %
45 – 54	17 %
55 – 70	20 %

A.2 – Ammontare dei contributi

(Vedi Regolamento art. 12)

I contributi degli affiliati (contributi di risparmio e di rischio) sono:

Età	Contributi degli affiliati in percento del salario assicurato		
	Risparmio	Rischio	Totale
17 – 24	0.00 %	1.60 %	1.60 %
25 – 34	3.65 %	1.60 %	5.25 %
35 – 44	5.00 %	1.60 %	6.60 %
45 – 54	7.75 %	1.60 %	9.35 %
55 – 65/64	9.10 %	1.60 %	10.70 %
65/64 – 70	9.10 %	-	9.10 %

I contributi della ditta (accrediti di vecchiaia, contributi di rischio) sono:

Età	Contributi della ditta in percento del salario assicurato		
	Risparmio	Rischio	Totale
17 – 24	0.00 %	1.95 %	1.95 %
25 – 34	4.35 %	1.95 %	6.30 %
35 – 44	6.00 %	1.95 %	7.95 %
45 – 54	9.25 %	1.95 %	11.20 %
55 – 65/64	10.90 %	1.95 %	12.85 %
65/64 – 70	10.90 %	-	10.90 %

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alla somma dei contributi di risparmio degli affiliati e della ditta.

A.3 – Acquisto di prestazioni complementari

(Vedi Regolamento art. 13)

L'ammontare delle somme d'acquisto complementari corrisponde tutt'al più all'importo massimo riportato nella tabella seguente, dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma d'acquisto si riduce degli averi del pilastro 3a che superano il limite citato nell'art. 60a cpv. 2 della OPP2 e di eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non ha dovuto apportare nella Cassa Pensione.

31.12. dopo il compimento di (anni)	Importo massimo in percentuale del salario assicurato alla fine dell'anno	31.12. dopo il compimento di (anni)	Importo massimo in percentuale del salario assicurato alla fine dell'anno
	Affiliato		Affiliato
25	8.0%	45	254.1%
26	16.2%	46	276.7%
27	24.5%	47	299.9%
28	33.1%	48	323.5%
29	41.8%	49	347.7%
30	50.7%	50	372.5%
31	59.9%	51	397.7%
32	69.2%	52	423.6%
33	78.7%	53	450.0%
34	88.5%	54	477.0%
35	101.5%	55	507.6%
36	114.7%	56	538.9%
37	128.3%	57	570.8%
38	142.1%	58	603.5%
39	156.3%	59	636.9%
40	170.7%	60	671.1%
41	185.5%	61	706.0%
42	200.7%	62	741.7%
43	216.1%	63	778.2%
44	231.9%	64	815.5%
		65	853.6%

Valori intermedi vengono interpolati linearmente.

Esempio

Uomo 50enne

salario assicurato		CHF	50'000
avere di vecchiaia disponibile		CHF	70'000
importo massimo	$372.5 \% \times \text{CHF } 50'000 =$	CHF	186'250
acquisto possibile	$\text{CHF } 186'250 - \text{CHF } 70'000 =$	<u>CHF</u>	<u>116'250</u>

Data di nascita della persona assicurata 15.03.1960, riscatto al 30.06.2014

Età LPP al momento del riscatto	$2014 - 1960 =$		54
salario assicurato al momento del riscatto		CHF	50'000
avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto		CHF	170'000
Valore dalla tabella all' 1.1. dell'età 54			450.0 %
Valore dalla tabella al 31.12. dell'età 54			477.0 %
Fattore d'interpolazione al momento del riscatto 30.06 =	$180 / 360$ giorni =		0.5
importo massimo in %	$450.0 \% + 0.5 \times (477.0 \% - 450.0 \%) =$		463.5 %
importo massimo in CHF	$463.5 \% \times \text{CHF } 50'000 =$	CHF	231'750
acquisto possibile	$\text{CHF } 231'750 - \text{CHF } 170'000 =$	<u>CHF</u>	<u>61'750</u>

A.4 – Tassi di conversione per diverse età di pensionamento

(Vedi Regolamento art. 16 cpv. 2)

Per calcolare la rendita di vecchiaia sono determinanti i seguenti tassi di conversione:

Età di pensionamento	Tasso di conversione
58	5.40 %
59	5.50 %
60	5.65 %
61	5.80 %
62	5.95 %
63	6.10 %
64	6.25 %
65	6.40 %

L'età viene calcolata esattamente in anni e mesi. Il periodo tra il giorno di nascita e il primo del mese successivo non viene considerato. Valori intermedi vengono interpolati linearmente.

Per gli **uomini** con un anno di nascita **dal 1946 al 1953** valgono i seguenti tassi di conversione:

Età di pensionamento	Anno di nascita							
	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
65	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%	6.40%	6.40%	6.40 %	6.40 %
64		6.65%	6.55%	6.45%	6.35%	6.25%	6.25 %	6.25 %
63			6.50%	6.40%	6.30%	6.20%	6.10 %	6.10 %
62				6.35%	6.25%	6.15%	6.05 %	5.95 %
61					6.20%	6.10%	6.00 %	5.90 %
60						6.05%	5.95 %	5.85 %
59							5.90 %	5.80 %
58								5.75 %

Per le **donne** con un anno di nascita **dal 1947 al 1953** valgono i seguenti tassi di conversione:

Età di pensionamento	Anno di nascita						
	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
64	6.65%	6.55%	6.45%	6.35%	6.25%	6.25 %	6.25 %
63		6.50%	6.40%	6.30%	6.20%	6.10 %	6.10 %
62			6.35%	6.25%	6.15%	6.05 %	5.95 %
61				6.20%	6.10%	6.00 %	5.90 %
60					6.05%	5.95 %	5.85 %
59						5.90 %	5.80 %
58							5.75 %

Esempio

Donna nata nel 1951 va in pensione anticipata a 62 anni

avere di vecchiaia

CHF 100'000

rendita di vecchiaia p.a.

CHF 100'000 × 6.15 % =

CHF 6'150

A.5 – Tassi di conversione in caso di continuazione della previdenza

(Confronta regolamento art. 16 cpv. 4)

La rendita di vecchiaia viene calcolata in base ai seguenti tassi di conversione:

Età	Tasso di conversione
65	6.40 %
66	6.55 %
67	6.72 %
68	6.91 %
69	7.12 %
70	7.35 %

L'età viene calcolata esattamente in anni e mesi. Del tempo tra il compleanno e il primo del mese prossimo non viene tenuto conto. Valori intermedi vengono determinati tramite interpolazione lineare.